



U.R.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 24;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con D.R. n. 2318 del 18 giugno 2019, modificato da ultimo con D.R. n. 3404 del 3.08.2021;

VISTO il proprio decreto n. 1540 del 22.12.2023 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (**cod. rif. 2335**), pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo n. 374 del 16.01.2024 e del quale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 5 del 16.01.2024;

VISTE le linee guida pubblicate sul sito del Ministero dell'Università della Ricerca, in virtù delle quali per ogni diploma di laurea vecchio ordinamento, presente nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233), sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente. La tabella pubblicata all'indirizzo web <https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html>

riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle suddette linee guida il MUR precisa che *“l'equipollenza non è reciproca, ma “a senso unico”, vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x. Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z)”*;

VISTO l'art. 3 del suindicato decreto, rubricato “Requisiti specifici per l'ammissione” che prevede, ai fini dell'ammissione al concorso, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso, tra l'altro, del seguente requisito specifico:

- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 (cd. vecchio ordinamento) in **Ingegneria biomedica o Ingegneria medica o Ingegneria informatica**, ivi comprese le relative equipollenze* - cui sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4) di cui alla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009 rubricato “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, citato in premessa, il cui stralcio è di seguito riportato:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Ingegneria biomedica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995</i>	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria medica	<i>Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria biomedica</i>	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria informatica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica



		23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

*Si precisa che le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del cd. vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi provvedimenti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree vecchio ordinamento.

VISTA la sentenza n.495 dell'8.02.2016 con la quale il Consiglio di Stato, VI sez., ha ribadito l'eccezionalità dell'istituto dell'equipollenza fra i titoli di studio, escludendone la mera interpretazione analogica, precisando altresì che "solo nei casi tassativi normativamente indicati il possesso di una laurea può ritenersi equipollente ad altra ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso", ferma restando, peraltro, l'inammissibilità delle ipotesi di cd. equipollenza inversa anche tra i titoli accademici del vecchio ordinamento indicati nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009;

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 3, ai successivi periodi dispone, testualmente, che:

"I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata come descritto al successivo art. 4, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge";

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 4 del bando in parola prevede, tra l'altro, l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso, unitamente agli eventuali allegati richiesti, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/unina>;

VISTE le domande di partecipazione al concorso in parola estratte, unitamente ai relativi allegati, dalla predetta procedura telematica alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande medesime;

ACCERTATO che il candidato - di cui si riporta il numero Id. domanda nella seguente tabella - ha dichiarato nella istanza di partecipazione il possesso del titolo di studio, come sottoindicato, non compreso tra quelli elencati nel predetto art. 3 del bando, né equipollente agli stessi in base alla normativa in materia di equivalenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici:

Id. domanda	Titolo di studio dichiarato
1554661	Laurea Vecchio Ordinamento Università degli Studi di Napoli Federico II Informatica Conseguito il: 17/06/2008

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover procedere all'esclusione dal concorso in parola del suddetto candidato per difetto del requisito specifico prescritto dall'art. 3 del bando di concorso;

DECRETA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

ART. 1) Il candidato individuato con il numero identificativo della domanda indicato nella seguente tabella è escluso dal concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (**cod. rif. 2335**) – indetto con proprio decreto n. 1540 del 22.12.2023 – ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del suddetto bando e tenuto conto altresì del costante orientamento giurisprudenziale in materia di equipollenze, in quanto ha dichiarato nella domanda presentata tramite procedura telematica un titolo di studio non compreso tra quelli indicati, a pena di esclusione, dall'art. 3 del bando, né equipollente agli stessi in base alla normativa in materia di equivalenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici,;

	Id. domanda
1	1554661

ART. 2) Conformemente a quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del bando di concorso, l'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo al seguente link: <http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici>.

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Il foro competente è quello di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro BUTTÀ

SaP

Area Risorse Umane
Capo Area: *la Dirigente dott.ssa Luisa De Simone*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Il Capo Ufficio: dott.ssa Federica Saulino
e-mail: uff.reclperscontr@unina.it
PEC: uff.reclperscontr@pec.unina.it
Tel: 0812537703/34022

